

# COMUNE DI CERIALE

Provincia di Savona

## REGOLAMENTO

PER LA GESTIONE  
DEL SERVIZIO COMUNALE DI

ILLUMINAZIONE VOTIVA

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 74 del 29 settembre 2008

Modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 54 del 30 novembre 2015

## INDICE

Art. 1 – OGGETTO DEL SERVIZIO	Pag. 3
Art. 2 – APPLICAZIONE DEL SERVIZIO	Pag. 3
Art. 3 – OBBLIGHI E ONERI DEL COMUNE	Pag. 3
Art. 4 – DOMANDA DI ABBONAMENTO	Pag. 3
Art. 5 – DURATA DELL’ ABBONAMENTO	Pag. 4
Art. 5 bis – DECESSO DEL TITOLARE IRREPERIBILITA’	Pag. 4
Art. 6 – DETERMINAZIONE DEL CANONE	Pag. 5
Art. 7 – PAGAMENTO DEL CANONE	Pag. 5
Art. 8 – MOROSITA’	Pag. 5
Art. 9 – DIVIETI ALL’ UTENZA	Pag. 5
Art 10 – RESPONSABILITA’	Pag. 6
Art. 11 – PUBBLICITA’ DEL REGOLAMENTO	Pag. 6
Art. 12 – TUTELA DEI DATI PERSONALI	Pag. 6
Art. 13 – DISPOSIZIONI NORMATIVE	Pag. 6
Art. 14 – ENTRATA IN VIGORE	Pag. 6

## Art. 1 – OGGETTO DEL SERVIZIO

Il presente Regolamento disciplina il servizio di illuminazione votiva nei Cimiteri Comunali.

Il servizio è relativo all'installazione ed alla gestione in economia diretta da parte del Comune di Ceriale di una rete di distribuzione di energia elettrica ad uso illuminazione votiva, consistente in una lampada da 1,5 watt a luce diurna e notturna.

## Art. 2 – APPLICAZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio sarà assicurato, su richiesta degli interessati, nei campi di inumazione (ove predisposto), nei loculi, tombe, ossari, cellette e nelle cappelle di famiglia.

Il servizio è attivato esclusivamente nei confronti di monumenti funerari completi in ogni loro parte, compresa l'installazione del portalampada.

Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano anche al Cimitero situato nella Frazione Peagna, qualora in futuro vi venga installato l'impianto.

## Art. 3 – OBBLIGHI E ONERI DEL COMUNE

Il Comune resta l'esclusivo proprietario degli impianti di cui all'art. 2 anche per la parte ad esclusivo servizio della singola utenza.

Sono a totale carico del Comune:

- le spese di gestione del servizio (ad esempio: consumo di energia elettrica, sostituzione delle lampade non funzionanti, ecc.)
- l'esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria degli impianti elettrici di illuminazione votiva;
- l'esecuzione delle opere e dei lavori di carattere straordinario che si rendessero nel tempo necessari agli impianti esistenti a fine di garantirne il regolare funzionamento e il rispetto della normativa in materia di sicurezza.

In particolare, nel caso di costruzione di nuovi manufatti cimiteriali o di nuovi campi, il Comune può predisporre gli impianti e le derivazioni elettriche presso i singoli loculi o le singole tombe indipendentemente dalla richiesta di utenza da parte di privati.

## Art. 4 – DOMANDA DI ABBONAMENTO

Il servizio è reso in abbonamento, a seguito di presentazione della domanda di attivazione del servizio, redatta su apposito modulo fornito dal Comune o scaricabile dal sito dell'Ente, resa da persona interessata.

La richiesta di utenza potrà essere fatta in qualsiasi momento e l'attivazione sarà effettuata, a cura del personale comunale addetto ai servizi cimiteriali, entro 10 giorni dalla richiesta per le aree cimiteriali già servite da impianto di illuminazione.

Il Comune si riserva comunque di dare corso all'allaccio dopo averne verificato la possibilità tecnica dell'esecuzione.

Il richiedente, con la sottoscrizione della domanda, si intende a perfetta conoscenza di quanto stabilito dal presente regolamento, che viene accettato in ogni sua parte.

A tal fine, lo stesso viene pubblicato sul sito dell'Ente e, al momento della sottoscrizione della domanda di attivazione, se richiesto, ne verrà fornita gratuitamente al richiedente una copia.

Ogni utenza potrà essere riferita ad una o più lampade votive, nello stesso Cimitero o in Cimiteri diversi anche per sepolture non contigue.

#### Art. 5 – DURATA DELL'ABBONAMENTO

La concessione del servizio ha la durata di un anno e coincide con l'anno solare.

Per il primo anno il canone è interamente dovuto se l'allacciamento avviene entro il 30 giugno. Se l'allacciamento avviene dal 1° luglio al 30 novembre il canone è pari al 50% dell'intera tariffa.

Al fine di consentire l'emissione del ruolo entro il 31 dicembre di ogni anno, si dispone che gli allacci effettuati nel mese di dicembre vengano messi a ruolo a partire dall'anno successivo.

Alla scadenza l'abbonamento si intende tacitamente rinnovato per uguale periodo, salvo disdetta (richiesta di cessazione del servizio) che l'utente dovrà comunicare per iscritto con almeno 60 giorni di anticipo sulla scadenza, e cioè entro il 31 ottobre.

La disdetta, presentata entro il termine di cui sopra, ha pertanto effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo.

La fornitura del servizio di illuminazione votiva dovrà in ogni caso avere termine contestualmente alla scadenza della concessione cimiteriale relativa.

L'utenza sarà inoltre disdettata d'ufficio nei seguenti casi:

- traslazione del defunto o dei resti mortali (con efficacia dal momento in cui l'Ufficio Segreteria riceverà idonea comunicazione da parte dei familiari ovvero dall'Ufficio Servizi Cimiteriali);
- nei casi indicati dal seguente art. 5 bis;
- ai sensi dell'art. 8.

#### Art. 5 Bis – DECESSO DEL TITOLARE – IRREPERIBILITA'

In caso di decesso del titolare dell'utenza, l'Ufficio provvederà ad esperire le opportune ricerche al fine di individuare eventuali familiari, i quali verranno invitati a volturare l'utenza a proprio nome, se interessati, oppure a disdettarla.

In questo caso, in deroga a quanto disposto dal precedente art. 5, la disdetta avrà decorrenza dal semestre successivo alla presentazione della comunicazione.

Qualora i familiari non si esprimano entro 60 giorni dalla richiesta, ovvero nel caso in cui non sia stato possibile reperire familiari dell'utente deceduto, il contratto verrà disdettato d'ufficio.

La disdetta d'ufficio non preclude il recupero del debito pregresso.

La disdetta d'ufficio avrà luogo anche per i contratti stipulati da utenti resisi irreperibili per almeno due anni consecutivi ovvero cancellati dall'anagrafe dei residenti.

#### Art. 6 – DETERMINAZIONE DEL CANONE

L'importo del canone annuo, soggetto ad IVA, è fissato annualmente con deliberazione della Giunta Comunale.

La Giunta Comunale stabilisce altresì annualmente la percentuale delle penali da applicare agli utenti morosi.

#### Art. 7 – PAGAMENTO DEL CANONE

Il canone di abbonamento deve essere versato con le modalità (a mezzo di bollettino di conto corrente postale oppure direttamente alla Tesoreria comunale) indicate sull'avviso di pagamento che verrà inviato annualmente agli utenti ed entro la data di scadenza stabilita sullo stesso.

Non è consentito il pagamento di più annualità anticipate.

#### Art. 8 – MOROSITA'

Agli utenti che non avranno versato il canone annuo entro il termine di cui al precedente art. 7 e che risultano pertanto morosi, verrà inviato un sollecito, notificato ai sensi di legge, nel quale verrà indicato un ulteriore termine di pagamento del canone, maggiorato di una penale (mora) e delle spese postali.

Se anche questo sollecito risulterà inutile, si procederà al recupero coattivo del credito a sensi di legge e pertanto gravato degli interessi legali, della penale di mora e delle eventuali spese postali.

Nel caso di decesso del titolare dell'utenza, come previsto dall'art. 5 bis, il sollecito di pagamento verrà inoltrato ai familiari che sono subentrati nel contratto.

In caso di mancata voltura, qualora fosse accertata la presenza del coniuge superstite o di un parente fino al secondo grado, il sollecito verrà inviato a questi.

Se il sollecito risulterà inutile, si procederà al recupero coattivo del credito a sensi di legge a carico dei soggetti sopra indicati, con l'ulteriore calcolo degli interessi legali, della penale di mora oltre che delle eventuali spese postali.

#### Art. 9 - DIVIETI ALL'UTENZA

E' fatto divieto agli utenti di asportare, sostituire, modificare o comunque manomettere l'impianto.

E' vietato altresì eseguire o far eseguire lavori che possano interessare anche l'impianto elettrico senza averne avuto preventivo consenso da parte dell'Ufficio Tecnico comunale.

I contravventori saranno tenuti alla rimozione di quanto abusivamente fatto e al risarcimento dei danni arrecati, fatta salva comunque la facoltà del Comune di revocare la fornitura del servizio e l'eventuale azione civile e penale.

L'utente inoltre non potrà mai farsi a sua volta concessionario del servizio comunale.

#### Art. 10 - RESPONSABILITA'

La durata dell'accensione sarà continuativa per ogni anno solare, salvo le interruzioni dovute a cause di forza maggiore.

Il Comune non garantisce l'assoluta continuità del servizio di illuminazione votiva ed in particolare non assume alcuna responsabilità per eventuali interruzioni dipendenti dal fornitore di energia elettrica, per guasti o danni causati da forza maggiore, per riparazione della rete di distribuzione, per intemperanze atmosferiche o per fatto di terzi.

La mancata fruizione del servizio ai sensi del precedente comma non dà diritto a rimborsi o riduzione del canone.

#### Art. 11 – PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO

Ai fini della massima divulgazione delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, oltre alla pubblicazione sul sito internet del Comune di Ceriale e alle altre forme di pubblicità previste dalla legge, lo stesso dovrà essere esposto presso la bacheca installata all'ingresso dei Cimiteri comunali.

#### Art. 12 – TUTELA DEI DATI PERSONALI

In applicazione della Legge n. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni, gli archivi dei dati personali derivanti dalla richiesta di utilizzo del presente servizio verranno conservati con le modalità opportune e utilizzati ai soli fini consentiti dalla normativa vigente.

E' consentita la comunicazione di dati relativi all'utenza ad un soggetto diverso dall'utente qualora lo stesso presenti richiesta di subentrare in un'utenza intestata a persona deceduta o ne dia disdetta.

#### Art. 13 – DISPOSIZIONI NORMATIVE

Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si rimanda alle disposizioni di legge in vigore, nonché a quanto previsto dal vigente Regolamento comunale di Polizia Mortuaria.

#### Art. 14 – ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entrerà in vigore decorsi 15 giorni dalla pubblicazione della delibera di approvazione.

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento, si intendono abrogate tutte le disposizioni regolamentari precedentemente adottate e con esso contrastanti.